

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE METEORICHE AUTORIZZATE
ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA**

tra

Viacqua S.p.A., c.f. e p.iva 03196760247, con sede in Vicenza (VI), Viale dell'Industria, n. 23, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, ..., PEC viacqua@pec.viacqua.it, di seguito denominata anche "Viacqua";

e

_____, c.f. _____ e
p.iva _____, con sede legale in _____, Via
_____, n. _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Sig. _____, PEC _____,
di seguito denominata anche "Utente";

premesse che

- a) Viacqua, giusta deliberazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. reg. 4 del 16.04.2019, è gestore del Servizio Idrico Integrato;
- b) Viacqua, in forza di quanto indicato alla precedente lettera a) e per quanto qui d'interesse, gestisce i sistemi di fognatura e depurazione anche nel Comune di ...;
- c) con AIA/AUA prot. n. ... di data ... la Regione Veneto/la Provincia di Vicenza ha autorizzato l'Utente alla realizzazione e alla messa in esercizio ... (di seguito "Autorizzazione");
- d) a mente e nei limiti dell'Autorizzazione, l'Utente è altresì abilitato allo scarico delle acque meteoriche nella rete fognaria gestita da Viacqua;
- e) l'anzidetta Autorizzazione, che l'Utente dichiara essere già nella sua disponibilità e, dunque, di conoscere, forma parte integrante ed essenziale del contratto, come pure il Regolamento di fognatura e depurazione approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione (<https://www.atobacchiglione.it/enti-gestori>) di seguito denominato anche "Regolamento di fognatura e depurazione", la Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione (<http://www.viacqua.it/it/clienti/patto-con-gli-utenti/>), e l'Allegato Tecnico (**Allegato 1**), che l'Utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver letto, di conoscere e di accettare integralmente.
- f) Viacqua e l'Utente, attraverso il presente Contratto, intendono regolamentare in maniera puntuale e dettagliata i reciproci rapporti, siccome discendenti dall'Autorizzazione ed inerenti allo scarico da parte dell'Utente delle acque meteoriche nella rete fognaria gestita da Viacqua.

Date tali Premesse, che formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto, come pure gli Allegati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Definizioni.

1. Ai fini dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Contratto valgono le definizioni contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione, nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nelle Norme tecniche di Attuazione (di seguito denominate anche "nn.tt.aa.") al Piano di Tutela della Acque allegate sub D alla D.G.R. Veneto n. 842 del 15 maggio 2012 (di seguito denominato anche "PTA") e, per quanto qui d'interesse, nella Delibera ARERA del 29 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.-
2. In particolare, ai fini e agli effetti del presente Contratto, per "acque meteoriche" si intendono le acque pluviali scaricate nella rete fognaria gestita da Viacqua provenienti da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, ivi comprese:
 - con riguardo ai commi 1 e 3 dell'art. 39 delle nn.tt.aa. al PTA, le acque meteoriche che dilavano le superfici in cui si svolgono le anzidette attività commerciali o di produzioni di beni e recapitano in pubblica fognatura;
 - con riferimento al comma 3 dell'art. 39 delle nn.tt.aa. al PTA, le acque "contaminate" scaricanti in pubblica fognatura, provenienti da parcheggi e piazzali di centri commerciali, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, impianti di depurazione di acque reflue, distributori di carburante e da qualsiasi altra superficie per la quale sia chiaramente identificabile il soggetto titolare;
 - con riferimento al comma 3 dell'art. 39 delle nn.tt.aa. al PTA, nei casi di trattamento in continuo o di espressa volontà di trattarle da parte del titolare della superficie, le acque di seconda pioggia scaricanti in pubblica fognatura previo assenso da parte di Viacqua;

- per tutte le superfici diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 delle nn.tt.aa. al PTA, le acque meteoriche che - non potendo scaricare in corpo idrico superficiale o su suolo o, in alternativa, negli strati superficiali del sottosuolo – scaricano in pubblica fognatura previa Autorizzazione di Viacqua.

Art. 2. Oggetto.

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'erogazione, da parte di Viacqua, del servizio di fognatura (raccolta e allontanamento), depurazione e scarico delle acque meteoriche prodotte dall'Utente ed immesse nella rete fognaria gestita da Viacqua, giusta l'Autorizzazione in premessa richiamata.
2. Viacqua eroga il servizio di cui al precedente comma 1 secondo le modalità e gli standard di qualità previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione.

Art. 3. Durata del contratto.

1. Il presente Contratto sarà efficace dalla data di sua sottoscrizione sino al 31 dicembre del 2023 e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo, salvo disdetta che ciascuna parte potrà dare a mezzo raccomandata a.r. o PEC 30 giorni prima della scadenza.
2. Il presente Contratto si risolverà, in ogni caso, alla scadenza dell'Autorizzazione, salvo che l'Utente presenti tempestiva domanda di rinnovo della predetta Autorizzazione. Nel qual caso, ossia in presenza di una tempestiva domanda di rinnovo, il meccanismo di rinnovo tacito, siccome descritto al precedente comma 1, opererà sino al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione.
3. La sospensione o la revoca dell'Autorizzazione nei casi stabiliti dalla legge e dal Regolamento di fognatura e depurazione, in ogni caso, costituiscono – rispettivamente – condizione sospensiva e risolutiva del presente Contratto.

Art. 4. Obblighi dell'Utente.

1. L'Utente si obbliga a rispettare integralmente il Regolamento di fognatura e depurazione in premessa richiamato, compresi i suoi allegati, le norme tecniche e gestionali di attuazione e successive modifiche e integrazioni. A tal fine l'Utente prende atto che tale Regolamento potrà subire delle modifiche, che accetta sin d'ora, qualora ciò sia imposto da leggi, provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti ovvero, qualora, ricorrano oggettive esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio oggetto del presente Contratto.
2. L'Utente si obbliga inoltre:
 - a) ad immettere nella rete fognaria esclusivamente acque meteoriche conformi al Regolamento di fognatura e depurazione ed ai valori limite fissati nell'Autorizzazione;
 - b) ad eseguire lo scarico nel rispetto di tutte le prescrizioni richiamate nella suddetta Autorizzazione, nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione e negli ulteriori provvedimenti adottati da Viacqua e dalle competenti Autorità in applicazione della legge o del Regolamento di fognatura e depurazione.
3. L'Utente si obbliga, altresì, a rispettare:
 - a) la portata istantanea massima ammessa
 - b) il volume orario massimo ammesso
 - c) il volume giornaliero massimo ammessodi acque meteoriche in fognatura e le altre prescrizioni relative alla portata media ed istantanea, ai tempi ed agli orari di effettuazione dello scarico stabilite nell'Autorizzazione e nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione. Tali limiti costituiscono "determinazione dell'entità della somministrazione" ai sensi dell'art. 1560, comma 1, C.C. ed escludono l'applicabilità al presente Contratto del secondo comma del medesimo articolo.
4. L'Utente si obbliga a conformarsi alle disposizioni di chiusura o di sospensione o di limitazione dello scarico, ai limiti di emissione qualitativi e quantitativi diversi da quelli riportati nell'Autorizzazione, nonché alle prescrizioni speciali impartite da Viacqua e dalle competenti Autorità ad integrazione o modificazione di quelle contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione e/o nell'Autorizzazione, anche in ipotesi di necessità ed urgenza, e particolarmente:
 - a) qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni interessate o all'impianto di trattamento;
 - b) al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalle competenti Autorità. L'Utente si obbliga, altresì, a conformarsi alle prescrizioni speciali impartite da Viacqua e dalle competenti Autorità ad integrazione o modificazione di quelle contenute

nel Regolamento di fognatura e depurazione e/o nell'Autorizzazione.

5. Qualora l'Utente non rispetti le disposizioni di chiusura o sospensione di cui al precedente comma 4, è facoltà di Viacqua procedere alla sospensione fisica dello scarico mediante l'inserimento di palloni otturatori o altri sistemi analoghi, previa diffida ad ottemperare con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
6. Sono a carico dell'Utente la manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento alla rete fognaria gestita da Viacqua, ubicate in proprietà privata. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento di tali opere per quanto riguarda il deflusso dei propri scarichi, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale e risponde integralmente di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente controllo del deflusso degli scarichi e dell'impermeabilità dei condotti, da carente manutenzione e pulizia, da mancata riparazione, da uso difforme dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato rispetto alle norme dettate dal Regolamento di fognatura e depurazione. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare i rigurgiti causati dalla pressione in fognatura. Per nessuna ragione Viacqua potrà essere ritenuta responsabile dei danni che si potranno verificare per tali situazioni.
7. È facoltà di Viacqua imporre all'Utente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine, trascorso il quale Viacqua provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.
8. L'Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente a Viacqua il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico installati ai sensi dell'art. 6 del presente Contratto e dell'art. 70 del Regolamento di fognatura e depurazione. L'Utente ha, altresì, l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento, nonché di assicurare con continuità il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo e di comunicare immediatamente a Viacqua gli interventi adottati al fine di ripristinarne prontamente il funzionamento. Sarà facoltà di Viacqua richiedere l'interruzione immediata dello scarico in pubblica fognatura.
9. L'Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente a Viacqua il mancato o anomalo funzionamento degli eventuali impianti di pretrattamento e qualsiasi situazione, anche accidentale, che possa determinare una modificazione delle caratteristiche delle acque meteoriche immesse nella rete fognaria e possa, di conseguenza, incidere sul processo di depurazione. Sarà facoltà di Viacqua richiedere l'interruzione immediata del processo depurativo e dello scarico in pubblica fognatura.

Art. 5. Corrispettivo e modalità di pagamento.

1. Per i servizi di fognatura e depurazione delle proprie acque meteoriche, l'Utente è tenuto a corrispondere a Viacqua la tariffa di fognatura e depurazione. Tale tariffa è stata determinata assumendo a riferimento la tariffa che Viacqua - in attuazione del Titolo 4 dell'Allegato A (TICSI) alla Delibera ARERA 665/2017/R/IDR e s.m.i. e della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacchiglione n. 17 del 13/12/2018 e s.m.i. - applica per i servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ed è adeguata periodicamente in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio.
2. Viacqua emette fattura per il corrispettivo dovuto con periodicità annuale e si riserva la facoltà di emettere acconti, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano la materia.
3. La qualità delle acque meteoriche scaricate in fognatura, che sarà utilizzata per la fatturazione, è determinata assumendo a riferimento la stessa metodologia che Viacqua utilizza per i servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura e, dunque, ai sensi dell'art. 28 del Titolo 6 dell'Allegato A (TICSI) alla Delibera ARERA 665/2017/R/IDR e s.m.i. Il valore dei parametri utilizzati per la tariffa verrà trasmesso, dopo ogni prelievo, da Viacqua all'Utente, che avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione delle analisi. A tal fine è riconosciuta all'Utente la facoltà di presenziare a tutte le fasi del controllo (inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi), nonché l'ulteriore facoltà, qualora l'Utente ne faccia richiesta, di ricevere una porzione del campione prelevata da Viacqua e di effettuare sullo stesso un'analisi presso un laboratorio di fiducia, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 28, comma 5, del Titolo 6 dell'Allegato A (TICSI) alla Delibera ARERA 665/2017/R/IDR e s.m.i.
4. In mancanza di misuratore allo scarico il volume delle acque meteoriche scaricate in fognatura che sarà utilizzato per la fatturazione, è definito come segue:

$$V_m = \varphi * H * S_m / 1000$$

Dove:

- V_m : Volume di acque meteoriche [m³] nell'anno solare;

- φ : Coefficiente di deflusso. Ai sensi della DGRV 2948 del 06.10.2009 e del relativo allegato A, il coefficiente di deflusso φ è assunto pari a 0,9, (o altro valore indicato in Allegato Tecnico – Allegato 1), in considerazione della natura impermeabile delle superfici interessate dal dilavamento (tetti, terrazze, strade, piazzali);
 - H = precipitazione annua locale [mm], pari al valore della precipitazione rilevato da Arpav nel pluviometro più vicino al sito per il quale il volume è calcolato;
 - S_m = Superficie dilavata [m²].
5. Se a fronte della richiesta di Viacqua di interrompere lo scarico secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 8 e 9, del presente Contratto, l'Utente omette di eseguire la richiesta interruzione, ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, si terrà conto del volume massimo di scarico autorizzato, rapportato all'effettiva durata del mancato funzionamento degli strumenti di misura, e del valore della precipitazione rilevato da Arpav nel pluviometro più vicino al sito per il quale il volume è calcolato.

Art. 6. Controlli.

1. Viacqua provvede, attraverso propri incaricati, ad un adeguato servizio di controllo della conformità dello scarico dell'Utente rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi fissati dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 39 delle nn.tt.aa. al PTA e del Regolamento di fognatura e depurazione, anche mediante l'installazione di strumenti di controllo automatici e/o telecontrollati.
2. L'Utente si impegna a consentire al personale di Viacqua, incaricato di effettuare il controllo, l'ingresso immediato nel proprio stabilimento a semplice richiesta e l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico e nei quali avviene l'approvvigionamento idrico, nonché a fornire le informazioni richieste, che Viacqua ha l'obbligo di non divulgare e di gestire nel rispetto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
3. Le spese relative all'effettuazione dei controlli delle acque meteoriche in sede di rilascio o rinnovo dell'Autorizzazione, anche al fine della determinazione della futura tariffa di fognatura e depurazione, sono poste a carico dell'Utente.

Art. 7. Condizioni risolutive o sospensive del Contratto.

1. In caso di violazione del Regolamento di fognatura e depurazione e/o di norme regolamentari e/o delle prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione e nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione, Viacqua, a seconda della gravità della violazione, è legittimata all'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione del servizio, di revoca del servizio, di chiusura dello scarico, di risoluzione del presente Contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
2. In ogni caso il superamento dei limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati nel Regolamento di fognatura e depurazione e/o nelle norme regolamentari e/o nell'Autorizzazione e/o nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione costituiscono inadempimento "di notevole importanza" ex art. 1564 C.C e legittimano Viacqua a considerare il presente Contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
3. Il ritardo nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5 protratto per un periodo inferiore a 60 (sessanta) giorni costituisce inadempimento "di lieve entità" ex art. 1565 C.C. e legittima Viacqua - previa diffida ad ottemperare al pagamento con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni - a sospendere l'esecuzione del Contratto.
4. Il ritardo nel pagamento del corrispettivo protratto per oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi costituisce inadempimento "di notevole importanza" ex art. 1564 C.C e legittima Viacqua a considerare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.-
5. Il ritardo nel pagamento del corrispettivo comporta in ogni caso l'applicazione, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/02. Gravano, inoltre, sull'Utente tutte le spese che Viacqua o terzi incaricati dovranno sostenere per il recupero del credito.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Utente, tale da comportare – ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5 – la sospensione ovvero la risoluzione del presente Contratto, Viacqua sarà altresì legittimata a darne comunicazione alle competenti Autorità, affinché valutino – queste ultime – l'opportunità di assumere (o meno) eventuali provvedimenti di sospensione ovvero di revoca dell'Autorizzazione.
7. A seguito della risoluzione del Contratto l'Utente ha diritto di stipulare un nuovo Contratto, con priorità rispetto ad altre ed eventuali richieste formulate da terzi non utenti di Viacqua, ove la relativa domanda sia presentata entro e non oltre sei mesi dalla data di intervenuta risoluzione del Contratto.

Art. 8. Penali contrattuali.

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, l'Utente è tenuto al pagamento di una penale determinata nella somma di 500,00 Euro in caso di:

- a) manomissione degli strumenti di controllo in automatico;
 - b) omessa segnalazione dell'anomalo funzionamento degli strumenti di controllo in automatico;
 - c) di omessa interruzione del processo produttivo e dello scarico in difetto di loro alimentazione;
 - d) omessa segnalazione del mancato o anomalo funzionamento dell'impianto di pretrattamento;
 - e) omessa segnalazione di qualsiasi situazione anche accidentale che possa determinare una modificazione delle caratteristiche delle acque meteoriche immesse in rete fognaria;
 - f) inosservanza dell'art. 6, comma 2 del presente Contratto.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia del quantitativo di acqua prelevata e scaricata nell'anno solare precedente, l'Utente è tenuto al pagamento di una penale pari a 250,00 Euro.
 3. In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nell'Autorizzazione o nel Regolamento di fognatura e depurazione l'Utente è tenuto al pagamento di una penale determinata nella somma di 250,00 Euro.
 4. In caso di superamento dei limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati nel Regolamento di fognatura e depurazione e/o nelle norme regolamentari e/o nell'Autorizzazione e/o nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione, l'Utente è tenuto al pagamento di una penale pari a:
 - a) 250,00 Euro per ogni superamento dei limiti quantitativi verificati attraverso gli strumenti di misura prescritti da Viacqua;
 - b) 250,00 Euro in caso di superamento del limite qualitativo di un singolo parametro per ciascun referto di analisi;
 - c) 500,00 Euro in caso di superamento dei limiti qualitativi di più parametri per ciascun referto di analisi;
 - d) 500,00 Euro in caso di superamento dei limiti qualitativi per ciascun parametro compreso nella tabella 5, allegato 5, Parte Terza, del D.Lgs. 152/2006;
 - e) 1.000,00 Euro in caso di superamento di limiti qualitativi di uno o più parametri che, sebbene non compresi nella tabella 5, allegato 5, Parte Terza, del D.Lgs. 152/2006, siano stati comunque previsti nell'Autorizzazione e/o nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione.
 5. La previsione delle penali contrattuali di cui ai punti precedenti non esclude il diritto per Viacqua di richiedere il risarcimento del danno ulteriore, né l'applicazione delle sanzioni di legge. È fatto salvo altresì tutto quanto previsto dall'art. 72 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Art. 9. Recesso.

1. L'Utente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, con anticipo di un mese da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

Art. 10. Clausole Finali.

1. Viacqua si riserva la facoltà di modificare il presente Contratto, qualora ciò sia imposto da:
 - a) sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
 - b) sopravvenute modifiche del Regolamento di fognatura e depurazione e/o della Carta del Servizio Idrico Integrato;
 - c) da provvedimenti di Pubbliche Autorità od altri soggetti competenti.
2. Nel corso del rapporto contrattuale la tariffa riportata all'art. 5 del presente Contratto potrà - in presenza di giustificati motivi (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, sopravvenute disposizioni di legge o regolamento, provvedimenti di Pubbliche Autorità od altri soggetti competenti, esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio) - essere modificata da Viacqua e l'Utente ne sarà tenuto al pagamento.
3. L'invio delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e contrattuali, di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell'art. 9, sarà effettuato - con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'applicazione della variazione - ove possibile in forma elettronica al domicilio digitale dell'Utente ovvero in forma cartacea con raccomandata a.r. all'indirizzo (sede legale) dell'Utente, specificando che in assenza di espresso rifiuto dell'Utente la variazione si intenderà accettata e che l'Utente, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di recedere dal Contratto prima della data prevista per l'applicazione della variazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 9, è onere dell'Utente informare Viacqua di eventuali variazioni del domicilio digitale e/o di indirizzo.

Art. 11. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie.

1. Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto, il foro competente è quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dal D.Lgs. n. 104/2010 e/o dalla normativa speciale applicabile al presente Contratto.

Vicenza, li _____

L'Utente/Il Legale Rappresentante
PER ACCETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, C.C., L'Utente dichiara espressamente di accettare incondizionatamente i seguenti articoli del presente Contratto: art. 4 (Obblighi dell'Utente), art. 5 (Corrispettivo, modalità di pagamento), art. 6 (Controlli); art. 7 (Condizioni risolutive o sospensive del contratto); art. 8 (Penali contrattuali), art. 10 (Clausole Finali) e art. 11 (Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie).

Vicenza, li _____

L'Utente/Il Legale Rappresentante
PER ACCETTAZIONE
